

# ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE

pratiche di detenzione e negazione del diritto di asilo

25 e 26 Febbraio 2020

LAGOS (Nigeria)

## La vittima di tratta e il riconoscimento dello status di rifugiata

di **Nazzarena Zorzella\***

Per avere un quadro della situazione in Italia - paese di approdo di molte vittime di tratta - è utile riportare alcuni DATI STATISTICI.

Il numero di “potenziali” vittime della tratta nigeriana in Italia è cresciuto drammaticamente negli ultimi anni. Secondo OIM l'aumento è stato del **600%** e si stima che riguardi l'80% delle ragazze che arrivano dalla Nigeria.<sup>1</sup>

Il **Report OIM** del 2017, *La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: dati, storie e informazioni raccolte dall'organizzazione internazionale per le migrazioni*,<sup>2</sup> afferma che nel **2016** sono arrivate in Italia **11.009** donne (prevalentemente nigeriane) e 3040 minori, mentre nel 2015 erano arrivate 5000 donne e 900 minori. Ritiene OIM che “circa l'80% delle migranti nigeriane arrivate via mare nel 2016 sia probabile vittima di tratta destinata allo sfruttamento sessuale in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea” (pag. 9).

Secondo **dati dell'UNHCR**, nel 2017 le donne provenienti dalla Nigeria ed arrivate via mare sono diminuite: **5400 nel 2017** e **324 nel 2018**.

Dato che non significa che sia cessato il traffico di esseri umani ma che, presumibilmente, si stanno rimodulando le modalità del traffico.

Senza dimenticare che molte persone, tra cui le donne, sono prigioniere dei centri di detenzione, formali o informali, in Libia o comunque in quel Paese per effetto della politica di esternalizzazione delle frontiere attuata dall'Italia e dall'Unione europea a partire dal 2017.

Il **Report GRETA**<sup>3</sup> 2018<sup>4</sup> riporta che in Italia, nel 2017, le vittime di tratta assistite sono state **1050**.

---

\* Avvocata del foro di Bologna; socia ASGI – Associane Studi Giuridici sull'Immigrazione

<sup>1</sup> <https://ilmanifesto.it/dalla-nigeria-allitalia-via-libia-prego-di-morire/>

<sup>2</sup> [https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO\\_OIM\\_Vittime\\_di\\_tratta\\_0.pdf](https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/RAPPORTO_OIM_Vittime_di_tratta_0.pdf)

<sup>3</sup> Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) del Consiglio d'Europa

<sup>4</sup> [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP\\_2018\\_BOOK\\_web\\_small.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf)

Evidente il **forte scarto tra** le probabili vittime di tratta arrivate in Italia e quelle effettivamente identificate ed assistite.

Né i dati sono più positivi per i **permessi di soggiorno ex art. 18 Testo unico immigrazione**, perché nel citato studio 2013 dell'OIM si stima che **tra il 2004 e il 2011** in Italia sono stati rilasciati circa **500-600** permessi di soggiorno per protezione sociale.

**L'intreccio o l'incontro tra la vittima di traffico di esseri umani** (qualunque sia la finalità del traffico) **ed il rifugio politico** è una questione che astrattamente potrebbe essere semplice, ma nella prassi è estremamente complessa e complicata.

#### **Alcune definizioni legislative.**

Per "TRATTA di PERSONE" si intende: *«il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi»*. (Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite di Palermo del 2000)

Il RIFUGIO POLITICO è, invece, un diritto riconoscibile a chi ha un "*...timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese*" (art. 1 par. A Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati – art. 2 d.lgs. 251/2007).

Il MOTIVO di persecuzione, per le persone trafficate, non può che essere riferito all'appartenenza ad un "*determinato gruppo sociale*", perché le persone trafficate condividono una **storia comune** o una **caratteristica innata** e subiscono persecuzioni IN QUANTO **donne** (vittime di una cultura patriarcale e maschilista, che le assoggetta a violenza domestica, o lavorativa domestica, o sessuale), o **minori** (condizione *ex lege* di vulnerabilità, impiegati in lavori forzati o sfruttamento sessuale), o **persone in condizione di estrema oggettiva vulnerabilità** (ad esempio: i migranti nel percorso di migrazione, a mio avviso sempre forzata per come si svolge negli ultimi decenni ed in particolar modo in questo scorcio del 3<sup>o</sup> millennio).

Non sempre i decisori (amministrativi e giudiziari) sembrano accettare questa qualificazione. E' utile però ricordare che, secondo l'UNHCR, "*il genere può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini*"<sup>5</sup>; definizione che è stata poi estesa ad altri gruppi sociali, come i minori, le persone LGBT e transgender, gli obiettori di coscienza, i soldati, ecc.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati", HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002

[http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo\\_Sociale.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf)

<sup>6</sup> cfr. anche artt. 7 e 8 d.lgs. 251/2007

È sempre l'UNHCR che, **nello specifico della tratta**, afferma che *“tra i minori o le donne in generale in una particolare società, alcune categorie specifiche di minori o di donne potrebbero risultare particolarmente vulnerabili alla tratta e potrebbero costituire un gruppo sociale ai sensi della definizione di rifugiato.”*<sup>7</sup>

Questo perché le persone trafficate **condividono una storia comune**.

Ma è utile precisare un ulteriore aspetto, tenuto conto che spesso si vogliono distinguere i cd. migranti economici dai richiedenti asilo, indifferenti a quanto avvenuto nel percorso migratorio.

Anche le persone che migrano per la necessità di trovare occasioni di lavoro che consentano loro di vivere in dignità (cd. **migranti economici**) e che si affidano ai trafficanti in assenza di canali regolari di migrazione, molto spesso nel percorso migratorio **diventano vittime di tratta**. Sono **numerosi i Report che testimoniano questa trasformazione**, attraverso estorsione di denaro per la prosecuzione del viaggio, coazione al lavoro forzato e non retribuito, spesso in condizione di schiavitù, o divenendo vittime di relazioni sessuali non condivise o di stupri, o soggette a schiavitù del debito contratto per l'emigrazione, con ripercussione anche sull'intera famiglia, o, ancora, venduti come merce.

Trattamenti successivi alla “scelta” di emigrare, i quali prescindono dalla volontà della persona e sono messi in atto all'interno della gestione del percorso migratorio operato dalle varie organizzazioni criminali e che espongono i migranti a particolare vulnerabilità, non fosse altro perché non hanno più diritto di scelta. Fenomeno che riguarda non solo donne ma anche minori e adulti maschi e che, a mio avviso, rientra appieno nella definizione di tratta di cui al Protocollo di Palermo.<sup>8</sup>

In genere, la differenza tra lo smuggling e la tratta viene individuata, quanto al primo, nella cessazione della relazione tra migrante e trafficante una volta arrivati nel Paese di destinazione, mentre prosegue nella tratta con continuazione dello sfruttamento.

**E' una differenza che è bene ripensare, proprio perché il fenomeno della migrazione è profondamente mutato negli ultimi anni** ed il commercio di esseri umani ha cambiato le sue caratteristiche (peraltro, non può escludersi un legame, diretto o indiretto, con lo sfruttamento lavorativo in Italia) ed inoltre perché **l'aver subito quei trattamenti inumani determina una condizione di ulteriore vulnerabilità che può esporre le vittime, in caso di rientro nel Paese di origine, al rischio di nuove persecuzioni** per lo stigma, per l'emarginazione sociale e familiare conseguente al rimpatrio, per l'impossibilità di avere adeguati supporti psicologici per elaborare il vissuto persecutorio, in assenza di un idoneo sistema di welfare.

Lo stesso rischio a cui sono esposte, in genere, le vittime di tratta “classica”.

---

<sup>7</sup> UNHCR. LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE n. 7. L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta – 2006 – pag. 13.

[http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)

<sup>8</sup> In questo senso si veda anche UNHCR, *L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, 2006 - **par. 4**: *“... i fenomeni del traffico e della tratta sono spesso strettamente correlati, poiché entrambi approfittano della vulnerabilità di persone in cerca di protezione internazionale o di accesso al mercato del lavoro all'estero. I migranti irregolari che ricorrono ai servizi dei trafficanti - volontariamente ingaggiati - potrebbero anche diventare vittime di tratta, se i servizi che essi hanno originariamente chiesto si sono tramutati in situazioni di tratta basati su abuso e sfruttamento.”*

[http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)

La normativa italiana (di derivazione europea) definisce **ATTI DI PERSECUZIONI** anche quelli che sono “*sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una **violazione grave dei diritti umani fondamentali**, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo*” (art. 7, lett. a) d.lgs. 251/2007). Il riferimento alle norme della Convenzione non esaurisce la definizione di atti di persecuzione e pertanto va posta attenzione alla “*violazione grave dei diritti umani fondamentali*”.

**Nel possibile incontro tra tratta e rifugio politico**, vanno esaminati i due elementi sulla base dei quali può essere riconosciuta la protezione internazionale:

- 1) La valutazione della credibilità
- 2) Il fondato timore n caso di rientro

Quanto al primo - la VALUTAZIONE DI CREDIBILITÀ della/del richiedente asilo - va considerata la specificità della condizione di vittima di tratta e questo comporta innanzitutto l'esatta identificazione della condizione stessa.

Va premesso che nelle **Linee guida pubblicate nel 2017 dal Ministero dell'interno e da UNHCR**,<sup>9</sup> da utilizzare proprio nella procedura di protezione internazionale, vengono descritti alcuni INDICATORI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA e nello specifico delle **donne nigeriane** sono i seguenti (pag. 38):

- *Giovane donna proveniente dalla Nigeria, in particolare Edo State o Lagos*
- ***Età molto giovane**, talvolta minorenni (tra i 15 e i 24 anni), sebbene la richiedente dichiari di essere maggiorenne*
- ***Basso livello di istruzione** e condizioni economiche fortemente disagiate*
- *Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia oppure di essere orfana*
- *Racconto di matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della richiedente*
- ***Generalità diverse** rispetto a quelle indicate nel modello C3*
- *Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi quali in particolare:*
  - ***dichiarazioni poco precise** rispetto alle tappe del viaggio*
  - *il passaggio da persona a persona a cui è stata affidata durante il viaggio (la richiedente riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidata **senza pagare niente**)*
  - *la liberazione da una situazione di sfruttamento sessuale nelle connection houses in Libia grazie a qualche “benefattore”*
  - ***il viaggio attraverso il mare fino all'Italia affrontato senza pagare niente.***
- *Racconto di fatti che, **in modo frammentato**, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) ma che spesso sono parziali.*
- ***Segnali di controllo.** Talvolta la richiedente riceve telefonate nel corso del colloquio o immediatamente fuori. Talvolta è attesa da qualcuno fuori dal colloquio.*

Indicatori che sono il frutto di anni di studio ed analisi del fenomeno, i quali, dunque, inseriti in un documento di riferimento istituzionale, sono un imprescindibile parametro di valutazione sia per le Commissioni territoriali che per l'Autorità giudiziaria.

---

<sup>9</sup> <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf>

Tuttavia, non sempre ciò accade e molto spesso il **rifiuto di protezione** è motivato con la SCARSA COLLABORAZIONE e con la GENERICITA' o CONTRADDITTORIETA' della narrazione.

**Esattamente le caratteristiche della vittima di tratta come descritte dalle Linee Guida.**

Soprattutto la MANCATA COLLABORAZIONE pare assumere un rilievo decisivo e questo **anche quando gli indicatori della tratta sono riconosciuti dagli stessi decisori**, al punto da rinviare le richiedenti agli Enti anti-tratta, nell'ambito del *referral* previsto (ex art. 10 d.lgs. 24/2014), cioè il rinvio a questi Enti perché valutino se la/il richiedente sia vittima di tratta.

In vari casi esaminati nel preparare questo intervento, è emerso che **anche gli Enti anti-tratta danno relazioni negative se la donna non collabora**, se si mostra insofferente ai colloqui, se tende a ripetere storie stereotipate, pur se lo stesso Ente ritiene che ci siano forti indicatori della tratta. Relazioni che evidenziano che la richiedente continua a raccontare una vicenda poco precisa o confusa o contraddittoria o non plausibile (ad esempio: essersi spostata da un Paese all'altro dell'Unione europea senza aiuti; avere esercitato liberamente da sola la prostituzione; avere parzialmente pagato il debito senza essere minacciata per il residuo; generica sui motivi della partenza e sulle sue modalità; ecc.), mostra nervosismo nei colloqui ed è, per l'appunto, POCO COLLABORATIVA.

Solo **in sede giudiziale** accade talvolta che proprio la scarsa verosimiglianza e/o contraddittorietà del racconto sia di per sé ritenuta espressione della tratta e questo perché la letteratura conferma che spesso le storie sono suggerite dagli sfruttatori e che la reticenza a raccontare sottende, di per sé, assoggettamento agli sfruttatori.

In un sistema - quello della protezione internazionale - basato per gran parte sulla credibilità soggettiva e che presenta in sé delle notevoli criticità, la richiesta di protezione che proviene da una persona trafficata viene negata sulla base di caratteristiche che invece dovrebbero consentire il riconoscimento della tutela. **E QUESTO È UN PARADOSSO.**

**Vi è timore, da parte delle autorità, che la domanda d'asilo sia strumentale** per acquisire un titolo di soggiorno e che, pertanto, sia presentata per consentire ai trafficanti di continuare in Italia (o in Europa) lo sfruttamento criminale.

Esigenza di per sé comprensibile, **ma la soluzione che ad essa viene data - cioè il rifiuto di protezione in mancanza di collaborazione - non è coerente né con la normativa di tutela della vittima di tratta**, né con il sistema dell'asilo italiano e/o europeo, perché fa prevalere quella preoccupazione sul bisogno di protezione di un diritto fondamentale, senza tenere conto della specificità della vittima di tratta, in cui proprio la mancanza di collaborazione comprova la tratta stessa.

Il risultato è una sorta di **colpevolizzazione della vittima**, a cui, infatti, è **richiesta la piena collaborazione con le autorità**, pretendendo che:

- acquisisca in tempi pre-determinati dai decisori piena consapevolezza della propria condizione e decida di staccarsi dagli sfruttatori, senza timore di alcun rischio per sé o per i propri familiari nel Paese di origine
- acconsenta ad entrare in un Programma sociale che, per come è strutturato, rischia di mantenere la persona già trafficata in una condizione inferiorizzante, ancora e sempre sotto tutela.

**C'è da chiedersi, anche, se il sistema anti-tratta sia idoneo per l'elaborazione da parte della vittima di tratta**, o se, invece, la faccia permanere in una condizione "sotto tutela" e dunque inferiorizzante, con **effetti di ri-vittimizzazione**. Nato nell'ambito dell'art. 18 Testo unico

immigrazione d.lgs. 286/98, esso ha rappresentato un importante strumento di tutela per molte donne trafficate (ed oggi anche per le vittime di sfruttamento lavorativo) ma nel corso degli anni ha perso efficacia per la pretesa delle autorità di piena collaborazione con le autorità penali, cioè con la denuncia degli sfruttatori, perdendosi per strada l'alternativa, cioè l'inserimento in un programma sociale senza bisogno della denuncia. Sistema che presenta altre criticità che non possono essere affrontate in questa sede, ma la bassa statistica delle persone in esso tutelate dimostra la sua inefficacia.

Quanto al secondo aspetto, la **FONDATEZZA del TIMORE**, molti decisori ritengono che, per ottenere il riconoscimento del rifugio politico, non basti l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale e avere subito persecuzioni o discriminazioni a motivo di essa, perché *“La domanda da affrontare in ciascun caso è SE la persona in questione si troverà ad affrontare un rischio reale di persecuzione a causa della sua appartenenza a tale gruppo.”*<sup>10</sup>

Interrogativo che rimanda alla verifica del rischio di ulteriore persecuzione in caso di rientro nel Paese di appartenenza ma la valutazione della fondatezza del timore finisce spesso per coincidere con la paura esplicitata dalla vittima, mentre dovrebbe essere accertato anche e soprattutto con riguardo all'oggettività del rischio di essere reimmessa in un contesto dove è assai probabile subisca nuove persecuzioni.

**Essere stata/o vittima di tratta dovrebbe, infatti, essere sufficiente per il riconoscimento di una tutela forte**, qual è il rifugio politico, perché quel divenire vittima è conseguenza di una condizione di subalternità di genere e/o sociale e dell'incapacità dello Stato di appartenenza di impedire il prodursi delle cause della tratta e dunque delle vittime.

Incapacità dello Stato che trova conferma nel fatto che **il fenomeno origina in determinati contesti sociali** che la letteratura e le fonti di informazione hanno esplorato da tempo:

- la povertà, la mancanza di opportunità lavorative
- un contesto familiare disagiato, spesso violento
- l'assenza di scolarizzazione
- la discriminazione sociale di genere
- l'inferiorizzazione sociale e la subalternità di genere
- l'irrelevanza sociale e lo sfruttamento dei minori (talvolta il genere va insieme alla discriminazione sociale)

Contesti nei quali **mancono misure sociali** che favoriscano un'emancipazione economica, lavorativa, di istruzione, soprattutto delle donne, e nei quali la famiglia è il perno sociale intorno al quale ruotano tutte le relazioni. Ma SE la famiglia è disagiata, SE è nella famiglia che avviene la violenza e non c'è protezione da parte dello Stato, è probabile che la persona più subalterna (in genere la donna, o i minori, o le persone LGBT) si affidi a false promesse, a trafficanti che sfruttano queste fragilità e la persona sia presto trasformata in merce da destinare ad un commercio, sessuale o lavorativo che sia.

**L'incapacità dello Stato di origine di impedire che una persona divenga vittima di tratta di per sé rappresenta rischio di perpetuazione della persecuzione**, anche se essa può vestire forme diverse in caso di rimpatrio, quali la stigmatizzazione, l'emarginazione sociale, l'impossibilità di elaborare le proprie ferite intime conseguenti all'essere stata/o vittima e senza dimenticare il rischio

---

<sup>10</sup> L'approccio è ben sintetizzato in Report Home Office, *Country Policy and Information Note. Nigeria: Trafficking of women*. July 2019 –p.to 2.2.2.).

di re-trafficking che proprio sulla vulnerabilità soggettiva e sull'assenza di protezione statale trova un formidabile terreno di reclutamento.

Oltre a questo aspetto, va considerato anche **l'impossibilità, spesso, di ripagare il debito** contratto originariamente, all'inizio della tratta, che determina gravi rischi non solo per la vittima ma anche per i familiari nel Paese di origine.

Ma se tutto questo è noto, è **oggettivo il fondato timore di persecuzione e dunque illegittimamente le vittime di tratta vengono rimpatriate**, o perché non vengono individuate come tali o perché viene negata la fondatezza del timore perché non lo esplicitano.

Non possiamo nemmeno escludere che in certi casi, che non sappiamo quanto incidano in termini statistici, la vittima di tratta si affidi "volontariamente" ai trafficanti, pur consapevole dei gravi rischi ma vedendola come unica via di uscita rispetto ad una condizione in cui fortissima è la discriminazione e la subalternità subite. **Anche in questo caso, c'è il fondato timore di essere reimmessa in un contesto in cui non c'è scelta.**

In conclusione, l'incontro tra vittima di tratta e protezione internazionale non è affatto scontato né semplice, poiché vi è una grande disattenzione nei confronti della condizione giuridica delle donne, quasi fosse "naturale" che siano emarginate discriminate oggetto di violenza a vari livelli, come vi è grande indifferenza rispetto al destino cui vanno incontro quando sono rimpatriate, in contesti sociali, giuridici ed economici che hanno consentito il divenire vittima di tratta.

Un cortocircuito che pare difficile da spezzare.